

## Regolamento Albo Fornitori della Fondazione Idis - Città della Scienza.

### 1. Principi generali.

L'Albo Fornitori di beni, servizi e lavori della Fondazione Idis - Città della Scienza (in seguito, "Albo") è l'elenco degli operatori economici qualificati e idonei in relazione alle diverse categorie merceologiche, in possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di acquisizione di beni e di affidamento di servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del Dlgs 36/2023, Codice dei Contratti (di seguito, Codice).

L'Albo presenta carattere aperto. Tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità richiesti possono ottenere l'iscrizione in qualsiasi momento.

L'Albo costituisce un'efficace strumento di consultazione in grado di garantire la qualità delle prestazioni e accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento di forniture, servizi e lavori, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, fermo il possesso dei requisiti minimi in capo ai soggetti con cui negoziare, e nel rispetto, altresì, dei principi di concorrenza, proporzionalità, trasparenza, parità di trattamento e rotazione dell'attività negoziale per la quale non sia prevista la pubblicazione di bandi di gara.

L'iscrizione all'Albo non costituisce in nessun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento, non comporta la costituzione di graduatoria, né l'automatica garanzia di invito alle procedure di affidamento nel caso attivate, ma ha il solo scopo di manifestare la disponibilità degli operatori economici ad essere invitati alle eventuali procedure di affidamento.

L'iscrizione degli operatori economici nell'Albo non comporta, pertanto, l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate per le categorie merceologiche per le quali si è iscritti; gli operatori economici nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, non si dia corso ad acquisizioni o a richieste di offerta.

L'iscrizione all'Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto e non comporta, pertanto, vincoli per la Fondazione che ha sempre facoltà di interpellare altri soggetti ritenuti idonei, seppur non iscritti all'Albo, ad esempio, nei seguenti casi:

- qualora il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'Albo per la categoria di interesse;
- qualora, in relazione a specifiche procedure, nell'Albo non siano presenti, o comunque non in numero sufficiente, operatori in grado di soddisfare peculiari esigenze di natura tecnica o qualitativa o tecnologica, anche in dipendenza del livello minimo di dotazioni strumentali e di capacità organizzative eventualmente ricercate;
- nei casi in cui non sia presente un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto;
- in dipendenza di eventuali vincoli di tempistica;
- per gli affidamenti di modico valore, di importo fino a € 5.000,00 Iva esclusa.

Resta altresì ferma la facoltà della Fondazione di interpellare altri operatori economici qualora ritenga comunque utile e opportuno ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, a fronte di esigenze di approvvigionamento di natura specialistica o meno.

La Fondazione Idis si riserva di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le circostanze suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

## 2. Articolazione dell'Albo.

L'Albo è gestito mediante la piattaforma di e-procurement raggiungibile dal sito di Città della Scienza al seguente indirizzo <https://cittadellascienza.acquistitelematici.it/> che guida gli operatori economici al portale di accesso all'Albo Fornitori.

L'Albo è articolato in categorie merceologiche che identificano gli ambiti di attività per i quali ciascun'azienda si potrà proporre, coerentemente con il proprio oggetto sociale e le proprie effettive capacità e competenze professionali, utilizzando l'apposita procedura presente nel portale web.

L'Albo è suddiviso in due sezioni:

- A) Fornitore di Beni e Prestatori di Servizi.
- B) Esecutori di Lavori.

Le sezioni sono suddivise in categorie principali e relative, eventuali sottocategorie.

Qualora le aziende non dovessero trovare tra le categorie previste quella corrispondente all'attività esercitata, potranno specificarla utilizzando le categorie "altro".

Si rimarca la necessità per le imprese di proporre la propria candidatura esclusivamente per le categorie merceologiche per le quali possano essere efficacemente operative ed effettivamente concorrenziali.

Qualora la Fondazione constatasse l'insussistenza di idonei requisiti e di adeguate competenze, non ammetterà l'iscrizione dell'impresa alla relativa categoria merceologica.

Le categorie merceologiche potranno essere modificate - ampliate o ridotte - in virtù di insindacabili valutazioni della Fondazione Idis; analogamente, le imprese iscritte potranno chiedere variazioni relativamente al novero delle categorie merceologiche di appartenenza

L'operatore economico che intenda iscriversi all'Albo delle aziende esecutrici di lavori pubblici ha facoltà di registrarsi in tutte le categorie generali o specializzate per cui risulti in possesso di valido attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati. L'operatore economico privo di attestato di qualificazione SOA può comunque iscriversi alle categorie di interesse (assimilate SOA) indicando l'importo massimo dei lavori eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari per ogni categoria di iscrizione, e potrà essere invitato a presentare offerta esclusivamente per lavori d'importo pari o inferiore all'importo indicato in fase di iscrizione.

## 3. Campo di applicazione e principi di utilizzo dell'Albo.

L'Albo è utilizzato, ai sensi dell'art. 50 del Codice, nei seguenti casi:

- selezione degli operatori economici da consultare per gli affidamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;



- invito ad imprese qualificate ai fini della partecipazione a procedure ristrette e procedure negoziate senza bando di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Le soglie economiche, che individuano il valore di un affidamento, sono quelle definite dall'art. 14 del Codice.

Gli affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00 per i servizi e forniture e inferiore a € 150.000,00 per i lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice potranno avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di adeguate competenze e documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La Fondazione Idis, qualora ritenga di avvalersi dell'Albo, inviterà gli operatori economici, selezionati tra quelli iscritti per la categoria corrispondente, alla presentazione di specifiche offerte.

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti dovranno assolvere per partecipare alle procedure di affidamento saranno esplicitate nella specifica lettera di invito a presentare offerta o richiesta di preventivo.

Per ciascuna procedura, la Fondazione Idis si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici interpellati di comprovare specifici requisiti, se ritenuti essenziali in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento.

L'individuazione degli operatori economici da invitare in relazione alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti potrà seguire criteri di valutazione riguardanti, ad esempio, la specifica entità delle prestazioni e forniture, la capacità economica dell'impresa, la connotazione organizzativa e ogni altra caratteristica rilevante che la Fondazione riterrà di dover prendere in considerazione in quanto essenziale ai fini dell'affidabilità della prestazione.

La Fondazione potrà attivare un sistema di valutazione, definito "Rating", mediante cui, sulla base di elementi oggettivi predeterminati, gli operatori economici siano classificati, mediante l'assegnazione di punteggi, all'interno di una graduatoria di merito.

Tale graduatoria potrà essere utilizzata per la determinazione di elementi oggettivi posti alla base di criteri preferenziali applicati in fase di selezione dei Fornitori.

Il principio di rotazione, con selezione generata dal software, seguirà, di norma, il criterio della rotazione tra i soggetti iscritti nelle diverse categorie merceologiche nonché nella medesima fascia di importo.

Ai fini di individuare l'ambito di applicazione del principio di rotazione, sono di seguito stabilite le seguenti fasce di valore economico.

Servizi e Forniture	
Fascia	Importo
A	da 5.000 euro fino a 19.999 euro
B	da 20.000 euro fino a 39.999 euro
C	da 40.000 euro fino a 99.999 euro
D	da 100.000 euro fino a 139.999 euro



E	da 140.000 euro fino a sottosoglia comunitario
---	--

Lavori	
Fascia	Importo
A	da 5.000 euro fino a 39.999 euro
B	da 40.000 euro fino a 99.999 euro
C	da 100.000.00 euro fino a 149.999 euro
D	da 1.500.000 euro fino a 257.999 euro
E	da 258.000 fino a 515.999
F	da 516.000 fino a 1.032.999
G	da 1.033.000 fino a 1.449.999
H	da 1.500.000 fino a 2.581.999
I	da 2.582.000 fino a 3.499.000
L	da 3.500.000 fino a 5.165.000
M	da 5.165.000 fino a sottosoglia comunitario

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Il principio della rotazione non si applica per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.

La rotazione non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato qualora si proceda con indagini di mercato senza porre alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

#### 4. Iscrizione all'Albo

L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso da parte degli operatori economici che ne facciano richiesta dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dagli artt. 94 e 95 Codice nei confronti del concorrente e, ove previsto dal Codice, anche di tutti i soggetti indicati dall'art. 94, comma 3 del Codice;
- iscrizione alla camera di commercio per attività attinenti alla categoria o sottocategoria merceologica di iscrizione, ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti uffici professionali (dove applicabile);
- iscrizione in appositi albi professionali.

La Fondazione, si riserva di richiedere, nell'ambito delle procedure di affidamento, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 100 del Codice.

Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante le dichiarazioni e la documentazione da allegare in fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione.

A integrazione della documentazione obbligatoria potranno essere presentate ulteriori certificazioni o documentazioni comprovanti requisiti, capacità, esperienza, affidabilità professionali dell'Impresa.

Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi, se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete, la procedura di iscrizione non consentirà la richiesta di abilitazione. Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione.

Il personale preposto della Fondazione Idis svolgerà le debite verifiche riguardanti le domande d'iscrizione accettate dal sistema e provvederà ad approvare o a rifiutare le domande pervenute, di regola entro il termine di 30 giorni.

In caso di rifiuto l'operatore economico riceverà comunicazione relativa ai motivi di tale rifiuto con eventuali richieste di integrazione.

La mancata presentazione, nei termini assegnati dalla Fondazione Idis (di regola non inferiore a 10 giorni), della documentazione o delle dichiarazioni richieste ad integrazione e/o chiarimento della domanda presentata comporterà la non iscrizione nell'Albo.

La non ammissibilità potrà altresì riguardare l'iscrizione a singole categorie merceologiche qualora la Fondazione constatasse l'insussistenza di idonee competenze o requisiti, ad esempio nel caso di mancata corrispondenza tra l'oggetto sociale e il settore merceologico per il quale sia richiesta l'iscrizione.

Si rammenta la responsabilità penale in cui s'incorre in caso di dichiarazioni false o mendaci.

La Fondazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli rispetto alle dichiarazioni rese o di richiedere copia autentica dei certificati.

L'avvenuta iscrizione non esime gli operatori economici dal comprovare, al momento dell'invito a una procedura o in funzione di un'aggiudicazione, il perdurare dei requisiti di ordine generale e di qualificazione professionale dichiarati in sede d'iscrizione.

## **5. Formazione e aggiornamento dell'Albo**

L'Albo è di tipo aperto, aggiornato costantemente con l'inserimento delle nuove imprese proponenti regolare istanza, ovvero apportando le variazioni e/o integrazioni riguardanti le imprese già iscritte. Pertanto, salvo diverse successive disposizioni, non avrà limitazioni temporali, non essendoci termini di scadenza per la presentazione delle domande d'iscrizione.

L'iscrizione all'Albo ha validità di un anno dalla data di attivazione, trascorso tale termine i fornitori registrati intenzionati a confermare la permanenza nell'Albo, avranno l'onere di rinnovare l'iscrizione secondo le modalità previste dal sistema gestionale, pena la sospensione dall'Albo.

A ciascun operatore sarà inviato in automatico dal sistema un messaggio di alert in previsione dell'imminente scadenza che rammenterà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e rinnovare la richiesta di iscrizione, pena la sospensione dall'Albo.

Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà la sospensione dall'Albo.

È onere dell'operatore iscritto mantenere costantemente aggiornati i dati forniti in sede di qualificazione. Ogni variazione o integrazione intervenute successivamente all'iscrizione che non determinino un cambiamento tale da configurarsi come una nuova iscrizione dovranno essere tempestivamente notificate, integrando o variando i dati sul portale mediante accesso al proprio Account, non oltre 60 giorni dall'avvenuta variazione.

Le ditte iscritte saranno tenute a presentare una nuova iscrizione nel caso in cui si verificassero fatti modificativi della struttura societaria di vertice (cambio titolare, soci o rappresentante legale), modifiche della partita Iva o della Ragione Sociale.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi potrà comportare la sospensione o cancellazione dall'Albo.

## **6. Tenuta dell'Albo.**

La Fondazione Idis valuterà costantemente il livello di affidabilità degli operatori economici iscritti.

Ai fini di monitorare la veridicità e la sussistenza nel tempo dei requisiti di iscrizione degli operatori economici, la Fondazione Idis si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche e di richiedere agli operatori stessi chiarimenti e/o la presentazione di specifica documentazione.

Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti a discrezione della Fondazione e potranno dar luogo a provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'Albo.

La Fondazione può disporre la sospensione dell'operatore economico dall'Albo allorché l'operatore stesso risulti temporaneamente inadempiente ad uno degli obblighi previsti nel presente Regolamento nonché nell'esecuzione delle prestazioni affidategli.

La sospensione può essere revocata qualora la Fondazione appuri che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.

La cancellazione dall'Albo degli operatori iscritti si effettua d'ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti per l'iscrizione;
- in ogni caso in cui la Fondazione accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore in sede di iscrizione.

La Fondazione Idis potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici nei seguenti casi:

- grave negligenza o malafede ovvero grave errore nell'esecuzioni delle prestazioni contrattuali;
- venir meno, a insindacabile giudizio della Fondazione Idis, dei requisiti dell'operatore economico, compresi i requisiti di qualità e affidabilità, di idoneità allo svolgimento delle prestazioni richieste;
- contenziosi in corso tra l'operatore economico e la Fondazione;

- mancato aggiornamento, entro 60 giorni dall'intervenuta modifica, di qualsivoglia variazione rilevante ai fini dell'iscrizione all'Albo relativamente ai requisiti di carattere generale o professionale o ai dati societari.

Nei casi in cui nell'ambito di una stessa categoria un operatore economico non partecipi né risponda all'invito di partecipazione a procedure di affidamento per tre volte consecutive, senza darne adeguata motivazione, la Fondazione procederà alla cancellazione dello stesso dalla relativa categoria merceologica.

Nei suindicati casi, la Fondazione comunica l'avvio del procedimento di sospensione o cancellazione all'interessato, contenente sintetica motivazione.

Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro il termine di tempo specificato nel provvedimento. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, il provvedimento diviene definitivo.

L'impresa nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non potrà richiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione.

La Fondazione Idis si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reinscrizione.

La cancellazione è disposta anche su domanda dell'impresa iscritta.

#### **7. Trattamento dei dati personali.**

Ai sensi del Regolamento comunitario sulla Privacy n. 679/2016 GDPR (Reg. U.E. 679/2016) e del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento esclusivamente nell'ambito del presente procedimento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza.

Napoli, 20 marzo 2024